

COMUNE DI BERNALDA
Provincia di Matera

Allegato alla deliberazione
di C.C.N. 20 del 1 LUG. 2015



REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2015

INDICE

TITOLO I - ADEMPIMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANO

- Art. 1 Prima seduta del Consiglio
- Art. 2 Procedura per la convalida degli eletti
- Art. 3 Elezione del Presidente del Consiglio
- Art. 4 Comunicazione di nomina della Giunta
- Art. 5 Elezione della Commissione Elettorale Comunale
- Art. 6 Gruppi consiliari

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

CAPO I - CONVOCAZIONE

- Art. 7 Avviso
- Art. 8 Ordine del giorno
- Art. 9 Deposito degli atti

CAPO II - ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'

- Art. 10 Ufficio di Presidenza
- Art. 11 Sede delle adunanze

CAPO III - ATTIVITA' DELL'ORGANO

- Art. 12 Sessioni del Consiglio
- Art. 13 Pubblicità delle sedute
- Art. 14 Sedute di prima convocazione
- Art. 15 Sedute di seconda convocazione
- Art. 16 Doveri del pubblico
- Art. 17 Svolgimento della seduta
- Art. 18 Disciplina della seduta
- Art. 19 Emendamenti
- Art. 20 Dichiarazione di voto
- Art. 21 Astensione dalla votazione
- Art. 22 Votazioni
- Art. 23 Esito delle votazioni
- Art. 24 Forme delle votazioni
- Art. 25 Controprova della votazione con dispositivo elettronico
- Art. 26 Fatto personale
- Art. 27 Richiami al Regolamento
- Art. 28 Mozioni
- Art. 29 Mozione di sfiducia al Sindaco

CAPO IV - FORMAZIONE DELIBERAZIONI

- Art. 30 processo verbale
- Art. 31 Integrazione dell'efficacia
- Art. 32 Segretario verbalizzante

TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 33 Composizione

Art. 34 Funzionamento

Art. 35 Attività consultiva

Art. 36 Attività di vigilanza

Art. 37 Verbali

CAPO II - COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

Art. 38 Composizione

Art. 39 Funzionamento

Art. 40 Attività

Art. 41 Verbali

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I - SINDACATO ISPETTIVO

Art. 42 Interrogazione

Art. 43 Interpellanza

CAPO II - DOVERE DI PARTECIPAZIONE

Art. 44 Mancata partecipazione alle sedute

CAPO III - EMOLUMENTI

Art. 45 Gettone di presenza

Art. 46 Divieto di cumulo

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 47 Pubblicità

Art. 48 Entrata in vigore

TITOLO I

ADEMPIMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANO

Art. 1

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. La prima seduta è convocata dal Sindaco neoeletto ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea.
4. Gli adempimenti che il Consiglio Comunale deve compiere nella sua prima adunanza sono:
 - a) esame della condizione degli eletti: Consiglieri e Sindaco;
 - b) surrogazione dei candidati ineleggibili;
 - c) surrogazione dei candidati che abbiano eventualmente optato per altro Consiglio Comunale;
 - d) giuramento del Sindaco;
 - e) elezione del Presidente del Consiglio;
 - f) comunicazione del Sindaco dei componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco;
 - g) elezione della commissione elettorale comunale.

Art. 2

Procedura per la convalida degli eletti

1. Dichiarata aperta la seduta, il Consigliere anziano invita il Consiglio ad esaminare le condizioni degli eletti ed a dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali non sussistono le condizioni e, quindi, a provvedere alle sostituzioni.
2. Alla discussione ed alla votazione degli argomenti riguardanti l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei neoeletti possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità od

incompatibilità sia contestata.

3. In caso di dimissioni di un Consigliere neoeletto, presentate prima della convalida, il Consigliere viene prima convalidato, poi dichiarato dimissionario e quindi sostituito.

Art. 3

Elezione del Presidente del Consiglio

1. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, con votazioni successive e separate.
2. E' eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Qualora nel corso delle prime due votazioni non venga raggiunta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, a partire dal terzo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. In caso di parità di voti, si procederà mediante ballottaggio. In caso di parità anche all'esito del ballottaggio, si considererà eletto il consigliere più anziano di età.
5. Risulterà eletto in ballottaggio il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.
6. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente o revoca del Presidente del Consiglio, nella prima adunanza utile successiva il Consiglio provvede, su convocazione del Consigliere anziano, alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio con le stesse modalità.

Art. 4

Comunicazione di nomina della Giunta

1. Dopo la convalida degli eletti, il Sindaco effettua la comunicazione relativa alla nomina degli assessori, componenti la Giunta comunale, tra i quali un vice Sindaco per l'esercizio delle funzioni vicarie previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Sindaco dà atto al Consiglio che gli assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio stesso sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla

carica di Consigliere ed hanno tutti reso con lui la dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti previsti dalla legge.

Art. 5

Elezione della Commissione Elettorale Comunale

1. Il Consiglio elegge la Commissione elettorale comunale, composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti.
2. Per la elezione dei componenti effettivi ciascun Consigliere scrive sulla scheda un nome solo e, dopo lo scrutinio, sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.
3. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età.
4. Qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
5. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

Art. 6

Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti in una lista che ha partecipato alle elezioni comunali costituiscono un gruppo consiliare.
2. All'esito della convalida degli eletti o nel corso dell'espletamento del mandato, se più consiglieri non intendono aderire ad uno dei gruppi consiliari espressi dalle liste che hanno partecipato alle elezioni, possono costituire un gruppo consiliare misto a condizione che siano almeno due.
3. Ogni singolo gruppo deve comunicare, per iscritto al Presidente del Consiglio, il nome del proprio Presidente di Gruppo entro il termine di sette giorni dalla data di

adozione della deliberazione di convalida degli eletti.

4. Nel caso di omessa comunicazione è considerato Presidente di Gruppo il componente eletto che ha riportato la cifra individuale più alta nella lista alla quale il gruppo si riferisce, secondo l'ordine risultante dal verbale relativo alla proclamazione degli eletti e, nel caso del gruppo misto, il consigliere più anziano per età.

5. Ai gruppi consiliari compete rappresentare ed esprimere, a mezzo del proprio Presidente, l'indirizzo politico dei consiglieri che vi aderiscono.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 7

Avviso

1. La convocazione del Consiglio Comunale compete al Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco.

2. La convocazione è effettuata ai singoli consiglieri, con avviso inviato a mezzo posta elettronica certificata o consegnato dal messo comunale, cinque giorni prima di quello fissato per le sessioni ordinarie e tre giorni prima di quello fissato per le sessioni straordinarie e almeno ventiquattr'ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza.

3. Nel computo dei giorni non va calcolato il *dies a quo*, mentre va tenuto conto del *dies ad quem*.

4. Il Consigliere Comunale non residente nel Comune di Bernalda, ai fini della consegna di tutti gli atti attinenti al suo mandato ivi comprese la convocazione del Consiglio comunale e delle commissioni, dovrà eleggere domicilio in Bernalda.

5. L'inosservanza dell'obbligo dell'avviso rende invalida la seduta, ritenendosi l'invalidità sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 8

Ordine del giorno

1. Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti nel seguente ordine:

- a) proposte di deliberazione;
- b) comunicazioni del Presidente;
- c) richieste dell'Autorità governativa, della Regione, della Provincia;
- d) oggetti rimasti da trattare nella seduta precedente;
- e) ratifica delle variazioni di bilancio adottate della Giunta;
- f) argomenti stabiliti dal Sindaco o dalla Giunta;
- g) argomenti richiesti da 1/5 dei Consiglieri.

2. Gli oggetti delle proposte di deliberazione devono indicare in maniera inequivocabile il contenuto della deliberazione da adottare.

Art. 9

Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione possono essere iscritte all'ordine del giorno a condizione che siano corredate dai pareri di regolarità tecnica e contabile e sia maturato il termine previsto per la formulazione del parere della Commissione Consiliare Permanente competente.

2. I Consiglieri possono prendere visione degli atti nelle ore e nei giorni d'ufficio.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'

Art. 10

Ufficio di Presidenza

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvale dell'Ufficio di Presidenza che opera attraverso l'assistenza tecnico giuridica del Segretario comunale e il supporto operativo di almeno un dipendente del Comune.

2. Il Presidente del Consiglio a mezzo dell'Ufficio di Presidenza provvede:

- a) alla registrazione delle proposte di deliberazione su apposito registro;
- b) alla convocazione del Consiglio;
- c) alla formulazione dell'ordine del giorno;
- d) alla trasmissione delle proposte di deliberazione, munite dei pareri di regolarità tecnica e contabile, alle commissioni consiliari permanenti per la formulazione del parere nei termini stabiliti dall'art. 35 del presente regolamento.

Art. 11

Sede delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella Sala Consiliare del Comune.
2. Per esigenze eccezionali, il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, può disporre la convocazione del Consiglio anche in luogo diverso dalla sede comunale, nel qual caso deve essere dato avviso ai cittadini almeno ventiquattr'ore prima.

CAPO III

ATTIVITA' DELL'ORGANO

Art. 12

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria nei termini previsti dalla legge per deliberare, nell'ordine, il conto consuntivo dell'esercizio precedente e il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, in sessione straordinaria o d'urgenza ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, per determinazione del Presidente del Consiglio, per domanda di un quinto dei Consiglieri, su richiesta del Sindaco o per ordine del Prefetto.
3. La riunione del Consiglio a domanda di un quinto dei Consiglieri deve avvenire entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta e, qualora il Presidente del

Consiglio non vi provveda, la convocazione é disposta dal Prefetto.

4. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari, dispone, con cadenza trimestrale, una specifica seduta, esclusivamente in prima convocazione, destinata alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze formulate dai Consiglieri comunali.

5. Alla seduta destinata esclusivamente alle risposte ad interrogazioni ed interpellanze non si applica alcun quorum, essendo sufficiente, oltre alla presenza del Presidente del Consiglio, esclusivamente quella del Consigliere interrogante.

Art. 13

Pubblicità delle sedute


1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Al fine di garantire la massima pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale è consentita la ripresa con strumenti audio e/o video delle adunanze e la trasmissione delle stesse in streaming, nel rispetto delle norme previste in apposito regolamento disciplinante le riprese audiovisive dei lavori consiliari.

3. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente del Consiglio, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

4. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, con videocamere e/o altri mezzi idonei alla registrazione, al fine di garantire il diritto di cronaca da parte degli organi di informazione, nel rispetto delle norme vigenti, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio.

5. Quando sussistano ragioni tali che possono compromettere la riservatezza delle persone singole o dei gruppi, la seduta è svolta in forma segreta, su determinazione del Consiglio, adottata a maggioranza dei presenti.

- 
6. Alle sedute segrete assiste il Segretario comunale.
 7. I verbali delle sedute segrete devono essere collazionati separatamente ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione "seduta segreta".

Art. 14

Sedute di prima convocazione

1. Le sedute consiliari di prima convocazione sono valide quando sono presenti almeno otto dei Consiglieri assegnati al Comune, escludendo dal computo il Sindaco.
2. Se tale numero non è raggiunto entro sessanta minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza, nel senso che non fanno venir meno il quorum costitutivo:
 - a) i consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
 - b) i consiglieri che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta da ciascun consigliere nel corso della seduta o durante la trattazione dei punti all'ordine del giorno.
5. Qualora, nel corso della seduta o durante la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio, su attestazione del Segretario comunale, verifica la mancanza del numero legale, dichiara la seduta deserta.
6. Prima di dichiarare deserta la seduta, ai sensi del comma precedente, il Presidente del Consiglio dispone una temporanea sospensione della seduta di almeno trenta minuti, trascorsi i quali senza che si sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.
7. La verifica del numero non può essere richiesta una volta dichiarata la chiusura della trattazione.
8. Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, fissato a maggioranza dei consiglieri presenti, senza alcun avviso di convocazione.

9. Ai Consiglieri assenti è data comunicazione nelle forme ordinarie.

Art. 15

Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue, con i medesimi oggetti da deliberare, ma in una giornata diversa, altra seduta infruttuosa per mancanza del numero legale.
2. Perché possa farsi luogo ad un'adunanza di seconda convocazione è necessario che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata e che ad essa non sia stato raggiunto il quorum di otto consiglieri.
3. La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di due giorni e non dopo cinque giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.
4. Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati ossia sei consiglieri.
5. L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta.
6. Nella seduta di seconda convocazione saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.
7. Non possono essere deliberati in seconda convocazione gli argomenti per i quali sia richiesto dalla legge quorum costitutivo speciale.

Art. 16

Doveri del pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, astenendosi da manifestazioni di approvazione o disapprovazione dell'attività dei Consiglieri.
2. Se taluno del pubblico disturba lo svolgimento della seduta, il Presidente può disporre l'allontanamento, anche a mezzo della forza pubblica.
3. Nei casi di gravi disordini, il Presidente può ordinare lo sgombero della sala e la

prosecuzione della riunione in forma riservata, permettendo di assistervi solo a singole persone, alla stampa e agli impiegati del Comune.

4. Per motivi di ordine pubblico il Presidente può sciogliere la seduta, nel qual caso il Consiglio si intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo per la continuazione della seduta, salva diversa determinazione.

Art. 17

Svolgimento della seduta

1. Non oltre il termine di sessanta minuti dall'ora fissata dalla convocazione, il Presidente invita il Segretario comunale a fare l'appello nominale dei Consiglieri.

2. Accertata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e, quindi, dà inizio all'esame e discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo la progressione numerica.

3. E' facoltà del Consiglio decidere, per ragioni di opportunità, la variazione dell'ordine, dietro richiesta del Presidente o di un Consigliere.


4. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga, altrimenti decide il Consiglio, a maggioranza di voti.

5. Nessuna proposta che non sia attinente agli argomenti posti all'ordine del giorno può essere sottoposta alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non è iscritto all'ordine del giorno tranne questioni di eccezionale urgenza che vanno votate dal Consiglio Comunale e che non comportino comunque parere di regolarità tecnica e contabile.

Art. 18

Disciplina della seduta

1. Il Presidente assicura lo svolgimento ordinato della seduta, concedendo ai Consiglieri facoltà di intervento per una durata massima di 10 minuti, secondo l'ordine della richiesta e moderando la discussione.

- 
2. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento, salva la possibilità di chiedere una replica per non oltre 5 minuti.
 3. Gli interventi dei Presidenti dei Gruppi consiliari possono durare fino a dieci minuti.
 4. Il Presidente può togliere la parola al Consigliere che ecceda il limite di tempo o che si discosti dall'argomento in discussione, dopo invito al rispetto del termine o dell'argomento.
 5. Qualora il Consigliere si abbandoni a intemperanze verbali, il Presidente lo invita a modificare atteggiamento e se il Consigliere non ascolta il richiamo, il Presidente gli toglie la parola.
 6. Se il Consigliere persiste, il Presidente può farlo allontanare dall'aula.
 7. Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relaziona il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere proponente, illustrando i contenuti e le finalità della proposta.
 8. Le proposte possono essere illustrate anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai Consiglieri prima o durante la seduta.
 9. Alla discussione prendono parte i Consiglieri dopo aver ottenuto dal Presidente facoltà di parlare, tenendo presente che la discussione generale precede la discussione sui singoli articoli e sugli eventuali emendamenti.
 10. I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendosi all'assemblea.

Art. 19

Emendamenti

1. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti alla proposta di deliberazione, a condizione che gli emendamenti siano corredati dai pareri di regolarità tecnica e contabile.
2. Gli emendamenti possono essere presentati entro il termine perentorio di tre giorni dalla data della seduta convocata in via ordinaria, mediante deposito all'Ufficio di Presidenza che provvede a registrarli sul registro delle proposte di deliberazione.